



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 20/09/2005

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 289

Procedura di V.I.A. Ditta Cave Barletta srl - Coltivazione cava di "calcare in blocchi" - Loc. "Monte Capace - Salamina" di Fasano.

L'anno 2005 addì 13 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 16.6.04 la ditta Cave Barletta srl, sedente in Fasano alla C.da Salamina s.n., ha proposto istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per l'attivazione della Procedura di V.I.A. per la continuazione della coltivazione di una cava di calcare, contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 92 ptcc. nn. 5-7-8-9-10-11-38-39-46-72 (ex 45)-51-77(ex 55) e 56, agro di Fasano, loc. "Monte Capece - Salamina";
- con nota prot. n. 7705 del 26.7.04 si è provveduto ad invitare:
 - la ditta istante a depositare gli elaborati di progetto e SIA, presso le altre amministrazioni interessate alla procedura, ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmetterne copia;
 - il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco del Comune di Fasano ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 31.7.04 la ditta proponente, per mezzo del proprio tecnico, ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. 42558 dell'11.11.04 la Direzione Territoriale del Comune di Fasano ha trasmesso l'atto prot. n. 640 del 3.11.04, del Responsabile Servizio Viabilità ed Ambiente, che tra, l'altro, ha comunicato: "... non si rileva motivi ostativi alla prosecuzione dell'attività estrattiva. Perplesità si manifesta per quanto riguarda l'altezza dei terrazzamenti previsti in progetto per l'eccessivo dislivello delle opere di sistemazione";
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 17.6.2005, dopo aver valutato tutta la documentazione

in atti, ha ritenuto esprimersi come segue: "... omissis... PROGETTO

La Soc. CAVE BARLETTA S.r.l. ha presentato all'Ufficio Minerario Regionale per i terreni di proprietà in agro di Fasano, istanza per ottenere ai sensi dell'art. 35 l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione del giacimento e istanza per ottenere ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/85 l'autorizzazione all'approfondimento di ulteriori m. 13 delle cave in attività, al fine di sfruttare sull'intera area il livello utile del "biancone".

Il sito di cava risulta localizzato in Loc. "M.te Capece-Salamina", a circa 5 Km a S.E. dell'abitato di Fasano, da cui è raggiungibile percorrendo la Strada Vicinale Vecchia Giannecchia. Catastalmente l'area oggetto di coltivazione individuata come sopra indicato, ha una estensione complessiva di Ha 25.80.45 e una superficie sfruttabile di circa 115.900 mq.

Data l'ubicazione dell'area di cava, posta su un ripiano morfologico subpianeggiante, al piede della grande falesia che corre parallela alla linea di costa, la natura litoide del giacimento e il suo assetto geologico, il metodo da adottare è quello di coltivazione a ribassi successivi. La cava in approfondimento, sarà pertanto di tipo a "fassa" a gradoni discendenti e con avanzamento da Est verso Ovest con l'altezza media dei gradoni da m. 13 a nn. 24 ed il ripiano largo m. 7.

Lo sfruttamento programmato prevede l'estrazione del giacimento residuo del "Filetto rosso" sull'intera area legalmente in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85 e quindi l'approfondimento su tutta l'area, per ulteriori 13 m al fine di estrarre il livello utile del "biancone".

La coltivazione di cava avverrà per fasi successive, in modo che l'avanzamento del nuovo fronte di cava avverrà contemporaneamente alla sistemazione finale dell'area sfruttata.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

Nella vigente strumentazione urbanistica del Comune di Fasano, l'area di cava risulta ricadere nell'ambito della zona "E 1 Agricola", disciplinata dall'apposita normativa di zona, che non prevede divieti per le aperture di cave. Tale destinazione risulta compatibile con quella prevista dalla L.R. n. 37/85 e s.m. (art. 35 ultimo c.) in materia di attività estrattive.

Per quanto al PUTT/P, il sito interessato dalla cava è assoggettato alle norme di tutela e salvaguardia paesaggistica in quanto rientra nell'ambito di aree perimetrare come Ambiti territoriali estesi di Valore relativo "D".

Secondo le previsioni dell'adottato PRAE l'area di cava, in loc. "M.te Capece-Salamina", ricade nell'ambito di aree di bacino estrattivo di completamento.

L'area d'intervento non risulta rientrare nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria né in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S), né nell'elenco delle aree naturali protette.

Per quanto agli ambiti distinti del PUTT/P la situazione è la seguente:

Nei confronti del vincolo paesaggistico, ex legge 1497/39, ora D.Lgs 490/93, le p.lle di cava risultano interessate dal Vincolo paesaggistico. Il relativo Decreto Ministeriale di vincolo è stato annullato dal Consiglio di Stato a seguito ricorso della Fasanalce S.r.l.

Non risultano, inoltre, essere interessate aree gravate da usi civici, dal vincolo archeologico, dal vincolo idrogeologico ex legge n. 3267 del 30.12.1923.

Nei riguardi del vincolo faunistico di cui alla L.R. n. 10/84 l'area ricade al margine dell'estesa "Zona a gestione sociale - C5 La Tufara", per la quale le norme tecniche di attuazione del PUTT non hanno individuato alcun tipo di tutela.

E' presente agli atti il parere favorevole del Comune di Fasano, con prescrizione. E' assente il parere della Provincia di Brindisi.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Gli impatti che si verificano sono determinati dai rumori e dall'emissione di polveri nell'atmosfera. In

relazione a tali aspetti lo studio effettuato non registra impatti critici essendo il sito di cava ubicato a notevole distanza dal più vicino centro abitato di Pezze di Greco e i valori fonometrici ambientali rilevati rientrano nei limiti di accettabilità previsti dalle norme in materia vigenti come si evince dalla Relazione sulla emissione polveri e rumorosità ambientale allegata.

L'emissione di polveri attualmente viene abbattuta notevolmente attraverso l'uso dell'acqua opportunamente spruzzata mediante idranti nebulizzatori.

Trattasi di polveri carbonatiche con tenore di carbonato di calcio superiore al 98% pertanto non tossiche o nocive.

Nei riguardi della fauna lo Studio effettuato conclude che i rumori e l'emissione di polveri residue provocheranno sì un allontanamento della stessa dall'area d'influenza, ma senza forti ripercussioni poiché l'esistenza di vaste aree incolte e coltivate presenti nel vasto territorio nel quale ricade l'area di cava potrà supplire alla sottrazione dell'habitat incolto.

Inoltre il sistema esistente dell'assetto viario non subirà alcuna modifica non essendo previste aperture di nuove piste, in quanto l'area di cava è ben servita dalla viabilità esistente. Pertanto sotto tale profilo non sono previsti impatti.

RIPRISTINO AMBIENTALE

E' stato eseguito uno studio per verificare la vegetazione esistente nell'area. Non è stata rilevata la presenza di formazioni vegetali spontanee di particolare pregio, ma solo di coltivazioni agrarie intensive.

Il progetto prevede comunque la rinaturalizzazione finale dell'area, contestualmente alle fasi successive di coltivazione, con impianto di specie vegetali autoctone dell'area: lungo tutto il perimetro del ciglio superiore della cava e sull'area delle scarpate e dei gradoni, piante tipiche della macchia mediterranea, alberi, arbusti e rampicanti (querce, edera, leccio, lentisco e mirto).

PARERE

Alla luce di quanto verificato con il SIA, si esprime parere favorevole al completamento della coltivazione ed al ripristino ambientale

Va fatta salva l'Autorizzazione Paesaggistica dato che l'area rientra in Ambito "D" del PUTT/P.
... omissis ..."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale

per la V.I.A. nella seduta del 17.6.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di V.I.A., fatta salva l'Autorizzazione Paesaggistica dato che l'area rientra in Ambito "D" del PUTT/P, alla continuazione della coltivazione della cava proposta dalla ditta Cave Barletta, sedente in Fasano alla C.da Salamina s.n. Setta cava è contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 92 ptcc. nn. 5-7-8-9-10-11-38-39-46-72(ex 45)-51-77(ex 55)-56, in agro del Comune di Fasano, loc. "Monte Capece - Salamina";

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Fasano;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli
